

LP ADVISORY

NEWSLETTER 03/2023

04.04.2023



IN QUESTA EDIZIONE

1. Tirocinio fraudolento
2. Tirocini formativi di lavoratori stranieri extra UE con permesso di soggiorno per studio

1

Tirocinio fraudolento

Per tutti i clienti

La Legge 234/2021, art. 1 commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di misure finalizzate a contrastare l'uso irregolare dei tirocini.

In particolare, il comma 723 della già menzionata Legge, da un lato, ribadisce che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente e, dall'altro lato, ha previsto la sanzione dell'ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.

Il tirocinio fraudolento ha risvolti sotto diversi punti di vista: penale, civilistico e previdenziale

Trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale¹, la contestazione di tale violazione prevede, da parte del personale ispettivo, l'adozione della prescrizione obbligatoria finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.

Invece dal punto di vista civilistico, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato è rimesso alla scelta del tirocinante, in quanto il comma 723 fa salva la possibilità, su domanda

¹ Nota ITL prot. 530/2022

dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Infine, per ciò che concerne i profili previdenziali, e i conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che di fatto ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, è stato chiarito che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Sulla base di queste premesse, l'INL giunge alla conclusione che la fattispecie del tirocinio fraudolento sia sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro, inteso quale mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

La ratio sottesa alla scelta tiene conto che la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione del tirocinio fraudolento risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all'estinzione del reato in via amministrativa.

Pertanto, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l'INL ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l'autorità penale.

2 Tirocini formativi di lavoratori stranieri extra UE con permesso di soggiorno per studio

Per tutti i clienti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 320 del 14 febbraio 2023, si è espresso in merito all'utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell'ambito di un tirocinio.

La normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento si applica, per un principio di parità di trattamento, anche ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea, consentendo anche a questi ultimi di usufruire dei percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo.

Tuttavia, è necessario fare una distinzione tra:

- tirocinio da instaurarsi con soggetto regolarmente soggiornante in Italia² – ad esempio con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio – al quale si applica,

² Articolo 2, D.M. 22 marzo 2006

integralmente la normativa regionale vigente o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel D.M. 25 marzo 1998, n. 142,

- tirocinio da instaurare con soggetto che si trova all'estero³.

Per quanto concerne l'ipotesi in cui il cittadino straniero sia già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), si ritiene che quest'ultimo possa svolgere:

- tutte le attività di tirocinio curricolare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato;
- un'attività di tirocinio non curricolare, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, compatibilmente con l'espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex articolo 14, comma 4, D.P.R. 394/1999.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.

Milano, 4 Aprile 2023



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.lp-advisory.com/de/privacy>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: info@lp-advisory.com.

© LP Advisory | Galleria del Corso 1, 20122 Milan | +39 02 82001000

www.lp-advisory.com

³ Nei confronti del quale si applica l'articolo 40, comma 9, lettera a), D.P.R. 394/1999